

Signor Presidente, Signor Procuratore Regionale, Sig.ri Magistrati,

ringrazio a nome del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, che rappresento, per l'invito a prendere la parola in questa importante occasione costituita dall'inaugurazione dell'anno giudiziario.

Formulo il mio breve intervento con lo scopo di fornire un contributo al proficuo dialogo che ha sempre caratterizzato, nel nostro foro, i rapporti con le diverse componenti dell'Ordinamento Giudiziario.

L'anno appena trascorso ha finalmente fatto registrare l'approvazione della delega sul riordino della procedura dei giudizi dinanzi alla Corte dei Conti, prevista dall'art.20 della legge 7 agosto 2015, n.124, con scadenza del termine di un anno per l'esercizio della delega da parte del Governo.

Non conosciamo lo stato dell'elaborazione dei lavori dell'apposita commissione governativa, ma abbiamo la possibilità di esprimere qualche sintetica valutazione sui criteri legislativi contenuti nella delega medesima che di fatto delineano lo scenario futuro del giudizio dinanzi alla Corte dei Conti.

Nell'ottica che ci appartiene, che è quella dell'esercizio del diritto di difesa, alcune innovazioni appaiono di indubbio interesse.

Innanzitutto, deve essere accolta con favore l'indicazione, cito testualmente dalla delega, di *“adeguare le norme vigenti, anche tramite disposizioni innovative, alla Giurisprudenza della Corte Costituzionale e delle Giurisdizioni superiori, coordinandole con le norme del codice di procedura civile, espressione di principi generali”*.

Il richiamo alla Giurisprudenza non soltanto della Corte Costituzionale, ma anche delle Giurisdizioni superiori, tra cui la Corte di Cassazione, consente di uniformare l'esercizio generale della giurisdizione ai principi del giusto processo.

Così come il riordino delle disposizioni processuali vigenti, da integrare e coordinare con le norme e i principi del codice di procedura civile, dovrebbe consentire di delineare un sistema in cui potrà essere meglio assicurata la dialettica processuale, nel pieno rispetto delle garanzie delle parti.

Non si può tuttavia non convenire con chi ha segnalato che qualche problema di coordinamento con il codice di procedura civile è già presente nella delega, nella parte in cui si prevede l'attribuzione al Pubblico Ministero Contabile della titolarità di agire e di resistere davanti al Giudice Civile dell'esecuzione mobiliare o immobiliare. Si prospetta così l'inedita contemporanea presenza di magistrati ordinari e speciali nell'ambito del giudizio di esecuzione, con evidente violazione proprio di quegli stessi principi generali che la legge delega prescrive di osservare.

Appare inoltre del tutto ridondante l' ulteriore criterio della legge delega, secondo cui occorrerà disciplinare lo svolgimento dei giudizi, tenendo conto della peculiarità degli interessi pubblici oggetto di tutela e dei diritti soggettivi coinvolti, in base ai principi della concentrazione e dell'effettività della tutela e nel rispetto della ragionevole durata del processo.

Trattasi, con tutta evidenza, di principi generali già presenti nell'ordinamento, la cui elaborazione applicativa deve considerarsi, in ogni caso, insita nell'attività del legislatore delegato.

Una considerazione a parte meritano sia il tema dei confini della Giurisdizione sia quello della prescrizione.

Quanto alla Giurisdizione il criterio della legge delega appare davvero molto indeterminato. Sarà interessante verificare se faranno seguito delle disposizioni dirette a risolvere alcune questioni notoriamente controverse (cito tra tutte quella della responsabilità degli amministratori delle società partecipate, oggetto di contrasti proprio in ordine all'individuazione corretta della giurisdizione).

Il tema della prescrizione, invece, presenta delle novità già dalla delega, con la previsione dell'interruzione del termine quinquennale previsto per le azioni esperibili dal Pubblico Ministero, per una sola volta e per un periodo massimo di due anni, tramite formale atto di costituzione in mora.

Appare evidente che per tale istituto la scelta ricade su una soluzione che innesta, sulla disciplina civilistica, la previsione di un periodo massimo, tipico del diritto penale, proprio in funzione della natura latamente sanzionatoria del giudizio contabile.

Diventa poi una regola stabile del processo il patteggiamento sul danno, nei limiti del 50% in primo grado e del 70% in appello, sulla base della domanda formulata in citazione.

In questo caso, soprattutto, in appello, la definizione anticipata, in considerazione della percentuale non irrilevante del 70% del danno, entra in concorrenza con il potere di riduzione equitativa tipico di questo giudizio, che permette al convenuto di sperare nell'esercizio di tale potere in caso di condanna, lasciandosi comunque aperta la possibilità che venga respinta in via principale la stessa richiesta di condanna.

Ma la novità di rilievo, in ogni caso, appare quella auspicata da tempo, ovvero la disciplina della fase istruttoria condotta dal Procuratore Contabile, sprovvista finora di adeguata regolamentazione, con l'anticipazione, già contenuta nella delega, di consentire, nel rispetto del diritto di difesa, il pieno accesso agli atti ed ai documenti posti a base della contestazione.

La riforma infine dovrebbe prevedere l'obbligo, e non la mera facoltà, per il Giudice Contabile, di ordinare l'integrazione del contraddittorio dei soggetti ritenuti presunti responsabili o corresponsabili del danno erariale, non chiamati in giudizio dalla Procura Regionale, facendo prevalere l'interesse dell'economia dei giudizi ed evitando i rischi di giudicati contraddittori in relazione a cause caratterizzate da elementi comuni e decise separatamente.

Gli Avvocati guardano, dunque, con estrema attenzione agli sviluppi normativi tanto attesi, di prossima emanazione e certamente non faranno mancare il loro apporto dialettico nella valutazione della nuova disciplina preannunciata, nella consapevolezza che la Vostra Giurisprudenza manterrà quell'attenzione alla tutela dei diritti che non è mai mancata in questi anni.

Grazie.